



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DELL'ANNA	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 857/2014  
depositato il 13/03/2014

- avverso la sentenza n. 141/2013 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia  
di BRINDISI  
contro:

**difeso da:**  
CAFORIO DOTT. CARMELO  
VIA MONTEPIANA N.13 72027 SAN PIETRO VERNOTICO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE BRINDISI

**Atti impugnati:**  
ATTO CONTESTAZI n° TVHCOA100725 IVA-CRED.IMP. 2009  
ATTO CONTESTAZI n° TVHCOA100725 IVA-CRED.IMP. 2010  
ATTO CONTESTAZI n° TVHCOA100725 IVA-CRED.IMP. 2011

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 857/2014

UDIENZA DEL

20/10/2016 ore 09:30

N°

2740 /2016

PRONUNCIATA IL:


20 OTT. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

16 NOV. 2016

Il Segretario

Maria Grazia Tornese



www.commercialistatelematico.com

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brindisi – appellante –, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione in data 13 marzo 2014 l'atto di appello avverso la sentenza n. 141/03/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, pronunciata il 17 aprile 2013 e depositata il 12 luglio 2013, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dalla contribuente ( ) – appellata –, così come costituita in atti, contro l'atto di contestazione n. TVHCOA100725 2012, emesso dalla stessa Agenzia appellante, mediante il quale veniva rilevato, a pagina 3 e 4 di 10, in presenza della non contestata capienza dei crediti vantati nei riguardi dell'Amministrazione Finanziaria, che negli anni 2009 e 2010 erano state effettuate compensazioni ed ottenuto rimborsi di IVA, superando per ogni annualità il limite massimo di € 516.456,90, precisamente di € 250.501,71 nell'anno 2009 e di € 367.927,44 nell'anno 2010, mentre nell'anno 2011 erano state solo effettuate maggiori compensazioni per un totale complessivo di € 525.995,16 con un'eccedenza di € 9.538,26 rispetto al limite massimo consentito, irrogando, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. n. 472/1997, le sanzioni per complessivi € 188.392,22, così veniva deciso:

*“La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, Sezione Terza, accoglie il ricorso limitatamente all'anno 2010, nel contempo riduce al 10% la sanzione applicata per gli anni 2009 e 2011.*

*Spese compensate.”*

L'Ufficio appellante si opponeva alla sentenza gravata, perché, a suo dire, la motivazione, ivi riportata, si manifesta assolutamente erronea, contraddittoria ed illogica.

Quindi, a conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo del gravame, rivolgeva a questa Commissione la richiesta di accoglimento dell'appello, di riforma parziale della sentenza gravata, di confermare pienamente la legittimità dell'atto impugnato e di condannare l'appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio.

In data 14 marzo 2014 la contribuente ( ) – appellata – depositava presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, contrastando l'appello dell'Ufficio, perché non

meritevole di accoglimento, in quanto la sentenza gravata, a suo dire, ottimamente motivata, è immune dalle censure riportate nell'atto di gravame.

L'appellata, riportandosi ai motivi esposti nel ricorso di primo grado, concludeva con la richiesta di rigetto dell'appello, di conferma della sentenza impugnata e di condanna della parte avversa alle spese di lite del doppio grado di giudizio.

All'udienza pubblica odierna – 20 ottobre 2016 – il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

#### DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brindisi, è infondato ed è rigettato.

La sentenza gravata, emessa col n. 141/03/2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, è confermata.

Il Collegio, esaminati tutti gli atti che corredano il fascicolo della controversia, procede allo scrutinio dei motivi specifici di impugnazione, già indicati in fatto, riferiti all'erronea, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza gravata.

E' doveroso evidenziare che i giudici di prime cure hanno esaminato scrupolosamente i fatti di causa, così come prospettati dalle parti, pervenendo, con le motivazioni, qui condivise, mediante le quali hanno illustrato, in modo armonico e ragionato, la problematica che caratterizza la materia del contendere, che, nel caso di specie, riguarda l'applicazione di sanzioni in presenza di crediti di imposta IVA non contestati dall'Amministrazione Finanziaria ed utilizzati dalla contribuente in compensazione e con il rimborso in conto fiscale, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 34 della legge n. 388/2000 e dell'articolo 14 del d. lgs. n. 241/1997.

Orbene questo Collegio non è riuscito ad individuare nella sentenza impugnata, perché inesistenti, i vizi denunciati dall'appellante.



Anzi la contribuente appellata, avendo il Collegio accertato che non vi è alcuna norma che sanzioni lo sfioramento dei limiti di € 516.456,90 dell'utilizzo in compensazione o a rimborso dei crediti vantati dai contribuenti nei riguardi dell'Amministrazione Finanziaria, risultati mai contestati nel caso che qui ci occupa, avrebbe potuto proporre con successo appello incidentale per vedersi riconosciuto il diritto alla non debenza delle sanzioni statuite nella decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, invocando il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, in quanto l'articolo 16 – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* - del d. lgs. n. 472/1997 è risultato, per tutte le annualità 2009, 2010 e 2011, del tutto estraneo alla controversia che qui ci occupa, mancando il necessario accertamento, come previsto dalla norma, or ora, citata, della debenza del tributo.

Non avendo null'altro da scrutinare, il Collegio, in diretta considerazione di tutto quanto è stato fin qui illustrato e motivato, accertata la totale infondatezza delle doglianze riferite all'erronea, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata, rigetta i motivi di gravame e conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi.

Sussistono giusti motivi per derogare al principio della soccombenza e per compensare integralmente tra le parti anche le spese di questo giudizio di appello.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

[www.commercialistaolematico.com](http://www.commercialistaolematico.com)

Lecce, 20 ottobre 2016

Il giudice relatore ed estensore

Prof. Dott. Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente

Dott. Giovanni Romano



pag. 1/1